



COMUNE DI CORATO

Provincia di Bari

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI A FAVORE DI COOPERATIVE DI GARANZIA E CONSORZI FIDI PER LA DOTAZIONE DI FONDI RISCHI DIRETTI ALLA CONCESSIONE DI GARANZIE A FAVORE DI OPERAZIONI DI CREDITO ATTIVATE DA MICRO-IMPRESSE LOCALI.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 29.06.2009

Art. 1. Premesse

- 1.1 Il Comune di Corato concede contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da micro-imprese locali.
- 1.2 I destinatari degli aiuti sono le micro-imprese così come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003, che abbiano sede legale nel territorio della regione Puglia, nonchè sede produttiva nel territorio del Comune di Corato.

Art. 2. Finalità

- 2.1 Con il presente Regolamento il Comune di Corato intende favorire, mediante contributi ai fondi patrimoniali di garanzia – fondi rischi-, l'evoluzione delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi (di seguito entrambi denominati Confidi) in quanto soggetti vigilati, quali intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo Unico Bancario, così come previsto nella legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di promuovere lo sviluppo delle micro-imprese, favorendo l'accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche.

Art. 3. Disponibilità finanziaria

- 3.1 Il presente Regolamento opererà con le provviste finanziarie all'uopo messe a disposizione nel Bilancio Comunale costituenti un "Fondo rotativo", nel senso che alle operazioni finanziarie "onorate" si svincola la relativa quota di Fondo di Garanzia a vantaggio di altre imprese richiedenti limitatamente all'arco temporale residuo rispetto ai 10 anni iniziali. Il Comune di Corato si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la concessione di eventuali richieste di proroga.

Art. 4. Soggetti beneficiari

4.1 Sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente Regolamento i Confidi di cui all'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n.269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da micro, piccole e medie imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano più di 500 imprese socie con sede legale in Puglia ovvero abbiano in corso operazioni di garanzia (impieghi in essere) superiori a 10 milioni di euro relative a finanziamenti bancari concessi a micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa in Puglia;
- b) abbiano sede legale e/o operativa in Puglia;
- c) abbiano sportello operativo in Corato o si obblighino ad attivarlo in caso risultassero beneficiari della presente contribuzione;
- d) nei loro statuti abbiano previsto il divieto di:
distribuire direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese consorziate e socie;
ripartire tra le imprese, nel caso di scioglimento, il patrimonio che residua dopo aver adempiuto a tutte le obbligazioni, con la sola eccezione del rimborso della quota di partecipazione al fondo consortile ed al capitale sociale. Il patrimonio residuo è destinato ad organismi non lucrativi aventi finalità analoghe e connesse a quelli delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi, ovvero in finalità disciplinate dalla legislazione vigente in materia di confidi.

4.2 I requisiti di cui alla lettera a) devono essere posseduti alla data di chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato; quelli di cui alle lettere b) e d) devono essere posseduti all'atto della domanda di accesso; quello della lettera c) deve essere posseduto all'atto della domanda di accesso o, in alternativa, entro trenta giorni dalla data di ammissione alla contribuzione a pena di decadenza.

- 4.3 Sono altresì ammessi alle agevolazioni del presente Regolamento i Confidi di cui all'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da micro, piccole e medie imprese che, in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e d) del precedente paragrafo 4.1, abbiano in corso procedimenti di fusione, ai sensi dell'art. 13, c. 39 e seguenti D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 settembre 2003, n. 326, all'esito dei quali intendono raggiungere o migliorare i requisiti di cui alla lettera a). In tale caso, i requisiti citati vanno computati cumulando il numero dei soci e degli impieghi in essere dei confidi interessati dal procedimento di fusione. Ai fini del presente Regolamento, si intendono interessati da procedimenti di fusione i Confidi che, all'atto della domanda di cui al successivo articolo 6, abbiano depositato i progetti di fusione presso il competente registro delle imprese ai sensi del codice civile.
- 4.4 I Confidi beneficiari dei contributi di cui al presente Regolamento dovranno impegnarsi a:
- a) tenere una contabilità separata relativa all'attività di prestazione delle garanzie esercitata con le risorse assegnate;
 - b) restituire i contributi ricevuti o ancora presenti nel loro patrimonio in caso di scioglimento o di modifica dello statuto in ordine a quanto indicato nella lett. d) del precedente paragrafo 4.1;
 - c) utilizzare i contributi ricevuti esclusivamente sotto forma di compartecipazione alla garanzia dei finanziamenti e, pertanto, in caso di finanziamenti insoluti potrà essere escussa, a valere sui fondi comunali, solo tale quota di compartecipazione;
 - d) restituire al Comune di Corato, entro l'anno successivo, la quota di contribuzione erogata che dopo 10 anni non risulterà escussa, in quanto posta a garanzia di finanziamenti insoluti;
 - e) trasmettere - anche con modalità on line con posta elettronica certificata- al Servizio Sviluppo Economico, una costante informativa sull'attività svolta, contenente, tra

l'altro, l'indicazione delle modalità di utilizzazione dei contributi ricevuti, da redigersi nei modi e nei termini che saranno indicati dal dirigente del medesimo servizio.

Art. 5. Destinazione degli aiuti

- 5.1 Destinatari degli aiuti in forma di garanzia sono le micro-imprese, così come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003 e con i requisiti dalla stessa stabiliti, che alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono:
- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria, nè sottoposti a procedure concorsuali;
 - c) essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazioni;
 - d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, ed in regola con gli obblighi contributivi e fiscali;
 - f) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
 - g) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
 - h) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

- i) avere sede legale nel territorio della regione Puglia, nonché sede produttiva nel territorio del Comune di Corato.
- 5.2 Gli aiuti in forma di garanzia possono essere concessi alle imprese di qualsiasi settore.
- 5.3 Gli aiuti in forma di garanzia devono essere sottesi a prestiti di importo non superiore a 60.000,00 euro.
- 5.4 La garanzia non deve superare l'80% del prestito concesso all'impresa.
- 5.5 Le specificazioni delle operazioni e delle spese ammissibili agli aiuti in garanzia, le modalità di presentazione delle domande di aiuto, i termini di presentazione e i criteri di valutazione delle stesse e le modalità di verifica e controllo delle operazioni agevolate sono descritte nel documento allegato I al presente regolamento di cui costituisce parte integrante.

Art. 6. Presentazione della domanda

- 6.1 Le domande di contributo devono essere redatte sugli appositi moduli disponibili presso l'ufficio comunale Sviluppo Economico ed altri che saranno all'uopo indicati, o compilate conformemente agli stessi, e devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti all'atto di presentazione della domanda;
 - b) copia degli ultimi tre bilanci d'esercizio depositati presso il registro delle imprese, corredata dalla relazione degli organi sociali;
 - c) documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco di cui agli articoli 106 o 107 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
 - d) certificato rilasciato dal competente registro delle imprese, in data non anteriore a sei mesi dall'esibizione, attestante la vigenza, i rappresentanti legali ed i relativi poteri;

- e) copia delle convenzioni correnti sottoscritte con banche e altri enti finanziari;
- f) attestazione della situazione patrimoniale aggiornata, contenente l'indicazione del capitale sociale o consortile sottoscritto e di quello effettivamente versato;
- g) attestazione del preciso ammontare del capitale sociale o consortile, dei fondi di garanzia monetaria o su titoli costituiti presso ciascuna banca convenzionata con il confidi e dell'ammontare dell'esposizione in essere per garanzie concesse su detti fondi alla data del bilancio regolarmente approvato ed immediatamente precedente alla domanda di accesso;
- h) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del confidi, attestante il numero delle micro, piccole e medie imprese socie, il volume complessivo del credito garantito corrente al 31.12.2008;
- i) nel caso di cui al precedente paragrafo 4.3, copia dei progetti di fusione, estratto dei verbali dei consigli di amministrazione di approvazione dei progetti di fusione, copia delle attestazioni di deposito dei progetti di fusione presso i competenti registri delle imprese;
- j) relazione, a firma del legale rappresentante del Confidi, relativa agli aspetti organizzativi interni, con particolare riferimento ai profili professionali impiegati, alla dotazione di programmi informatici commisurati alle esigenze gestionali, ai sistemi di valutazione del rischio di perdita delle operazioni di garanzia, alla attività di verifica e di controllo delle operazioni garantite, con riferimento anche allo sportello attivo o da attivare nel Comune di Corato;
- k) certificazione antimafia per gli amministratori.

6.2 L'avviso pubblico ad emanarsi definirà modalità di consegna dei documenti e dichiarazioni, nonché l'indirizzo ed il termine di presentazione della domanda.

Art. 7. Ammissibilità e valutazione delle domande

- 7.1 L'ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute nei termini sarà demandata ad una apposita commissione composta dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico, che la presiede, e dai Dirigenti dei Settori Finanziario ed Affari Generali, o loro designati, fatta salva l'eventualità di integrazione con esperti, nominati con determina del Dirigente Settore Sviluppo Economico.
- 7.2 L'esame di ammissibilità è volto ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal presente Regolamento.
- 7.3 La Commissione di cui al paragrafo 7.1 potrà richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla domanda presentata assegnando un congruo termine per la loro trasmissione.
- 7.4 La valutazione della domanda è volta a verificare che il confidi:
sia economicamente e finanziariamente sano;
abbia ottenuto nella gestione dei fondi di garanzia le migliori condizioni di finanziamento dalle banche e dagli istituti finanziari;
sia in possesso di esperienza e requisiti professionali con particolare riguardo ai volumi di garanzia prestata e alle perdite realizzate in rapporto ai rischi intrapresi;
abbia una organizzazione interna adeguata all'attività svolta.
- 7.5 La Commissione di cui al comma 7.1 potrà:
procedere, ove lo ritenga necessario, all'interlocuzione con il soggetto richiedente;
indicare, a seguito dell'esame valutativo, i possibili miglioramenti da apportare al sistema organizzativo e gestionale del confidi per meglio perseguire le finalità indicate al precedente articolo 2.
- 7.6 La Commissione di cui al comma 7.1 a conclusione della fase valutativa delle domande ammesse attribuisce a ciascuna di esse un punteggio da 1 a 5 punti.

Art. 8. Criteri di ripartizione dei contributi

8.1 I contributi disponibili per effetto del presente regolamento saranno ripartiti tra i confidi che hanno superato le fasi di ammissibilità e valutazione di cui al punto 7:

- a) una quota pari al quaranta per cento dello stanziamento, in misura proporzionale all'importo di risorse proprie che il Confidi intende destinare all'attuazione di programmi di credito garantito a favore delle micro imprese operanti sul territorio del Comune di Corato aggiuntivi a quelli messi a disposizione dal Comune ;
- b) una quota pari al trenta per cento dello stanziamento, in misura proporzionale al punteggio attribuito a ciascuna domanda, così come indicato al paragrafo 7.6, rispetto alla somma complessiva dei singoli punteggi attribuiti a tutte le domande ammesse alla fase valutativa;
- c) una quota pari al venti per cento dello stanziamento, in misura proporzionale all'ammontare del volume delle garanzie in essere secondo l'ultimo bilancio approvato, rispetto all'ammontare del volume complessivo di credito garantito di tutti i confidi ammessi a contribuzione;
- d) una quota pari al dieci per cento dello stanziamento, in misura proporzionale al numero di micro, piccole e medie imprese aderenti a ciascun confidi rispetto al numero complessivo delle imprese partecipanti a tutti i confidi ammessi a contributo;

Art. 9. Modalità di erogazione dei contributi

9.1 Per ciascun Confidi beneficiario il contributo concesso è accreditato presso una o più banche conformemente alle indicazioni del confidi beneficiario medesimo, nei modi e termini previsti dalla convenzione che sarà stipulata con il Comune.

- 9.2 I contributi erogati ai sensi del presente regolamento devono essere iscritti in apposito conto di bilancio e devono essere utilizzati unicamente a dotazione di fondi di garanzia – fondi rischi – e devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità e le tipologie previste dal presente regolamento.
- 9.3 Gli interessi maturati sui fondi alimentati dai contributi di cui al presente regolamento restano vincolati alle finalità di cui al presente regolamento.
- 9.4 Nel caso di domanda presentata da confidi interessati da procedure di fusione, il contributo è erogato in favore dei soli confidi che sono eventualmente in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4.1 lettera a) al momento della presentazione della domanda. Il saldo del contributo è erogato a condizione che la procedura di fusione, entro 6 mesi dalla approvazione della graduatoria, risulti formalmente perfezionata ad ogni effetto di legge, mediante deposito presso il competente registro delle imprese dell'atto di fusione. In difetto di detto perfezionamento, il Servizio competente accerterà il mancato verificarsi della fusione, dichiarerà la decadenza dal contributo nei confronti dei confidi interessati e provvederà alla attribuzione delle economie accertate in favore dei confidi ammessi a contributo, applicando i medesimi criteri di calcolo del contributo stesso.
- 9.5 La quota di contribuzione erogata che dopo 10 anni non risulterà escussa, in quanto posta a garanzia di finanziamenti insoluti, dovrà essere restituita al Comune di Corato entro l'anno successivo, a meno di concessione di eventuali richieste di proroga.

Art. 10. Controlli e revoche

- 10.1 Il Servizio Sviluppo Economico potrà svolgere in ogni momento i controlli ritenuti opportuni per accertare la regolarità della gestione dei contributi concessi in relazione a quanto indicato nel presente regolamento. A tal fine potrà richiedere informazioni, dichiarazioni, documentazioni relative all'attività del confidi, che è obbligato a dare debito riscontro nel termine ingiunto, che non potrà essere inferiore a 20 venti giorni.
- 10.2 Nel caso in cui a seguito dei controlli indicati nel precedente paragrafo emerga la non rispondenza con quanto dichiarato nella domanda di accesso ovvero si riscontrano irregolarità rispetto a quanto previsto nel presente regolamento non sanabili sotto l'aspetto amministrativo, il contributo concesso sarà revocato e il confidi dovrà restituire quanto ricevuto, maggiorato degli interessi legali secondo le regole della ripetizione dell'indebito.
- 10.3 Il Comune potrà assegnare il contributo revocato agli altri confidi ammessi a finanziamento secondo i criteri ripartizione riportati all'art. 8.

ALLEGATO I

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE A SUPPORTO DI OPERAZIONI DI CREDITO ATTIVATE DA MICRO-IMPRESE

Art. 1. Soggetti ammissibili

- 1.1 Destinatario degli aiuti in forma di garanzia di credito sono le micro-imprese così come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06.05.2003.
- 1.2 Le imprese di cui al paragrafo precedente all'atto della presentazione della domanda di agevolazione devono possedere i requisiti indicati al punto 5.1 del regolamento e avere sede legale nel territorio della regione Puglia, nonché sede produttiva nel territorio del Comune di Corato.

Art. 2. LIMITI

- 2.1 Gli aiuti di cui al paragrafo precedente devono essere sottesi a prestiti di importo non superiore a 60.000,00 euro.
- 2.2 La garanzia non può superare l'80% del prestito concesso all'impresa.

Art. 3. Oggetto della garanzia

- 3.1 Le garanzie possono essere concesse a fronte delle seguenti operazioni di finanziamento a medio – lungo termine:
 - a) capitalizzazione aziendale;
 - b) riequilibrio finanziario finalizzato all'estinzione di linee di credito a breve termine attraverso il ricorso all'indebitamento bancario a medio – lungo termine e all'adozione di un piano di rientro dall'indebitamento stesso;
 - c) investimento in attivi materiali e immateriali.
- 3.2 Le operazioni garantite devono avere una durata massima di 10 anni.

Art. 4. Spese ammissibili

- 4.1 Presupposto per la concessione di garanzie connesse alle operazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo precedente è comunque la definizione di un progetto di ristrutturazione finanziaria, che da un lato rimuova i vincoli di accesso al credito e ristabilisca condizioni di equilibrio della struttura finanziaria dell'impresa e dall'altro accerti la sussistenza di idonee condizioni economico – patrimoniali dell'impresa, comunque atte a preservare la regolare continuità aziendale.
- 4.2 Per quanto concerne gli investimenti in attivi materiali e immateriali sono ammissibili a garanzia i finanziamenti destinati a coprire le seguenti spese:
- a) attivi materiali:
 - acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni in misura non superiore al 10% del costo complessivo dell'investimento in attivi materiali;
 - opere murarie e assimilate;
 - infrastrutture specifiche;
 - acquisto macchinari, impianti e attrezzature;
 - acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
 - b) attivi immateriali:
 - acquisto di servizi di consulenza specifica;
 - costi relativi al rilascio di certificazione di qualità etica, sociale e ambientale.

Art. 5. Modalità di presentazione delle domande di accesso

- 5.1 Le domande di ammissione alle agevolazioni, da concedere in forma di garanzia di credito alle operazioni indicate nel precedente punto 3, devono essere trasmesse ai Confidi, beneficiari dei contributi di cui al regolamento, su modulistica predisposta dal dirigente del Settore Sviluppo Economico.

- 5.2 La modulistica di cui al paragrafo precedente è pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Corato e sul sito Internet www.comune.corato.ba.it unitamente all'elenco dei Confidi beneficiari dei contributi.
Presso l'Ufficio Sviluppo Economico del Comune è possibile ritirare la modulistica e ricevere informazioni.
- 5.3 Le domande di ammissione possono essere presentate ai Confidi beneficiari a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione della documentazione di cui al paragrafo precedente.

Art. 6. Valutazione delle domande

- 6.1 L'esame della domanda da parte dei Confidi è effettuata secondo l'ordine di arrivo.
- 6.2 I Confidi possono richiedere ogni ulteriore documento o chiarimento ritenuto necessario ad integrazione della documentazione ricevuta.
- 6.3 L'analisi tecnica della domanda ai fini dell'ammissione dovrà tener conto almeno dei seguenti parametri:
 idoneità finanziaria dell'impresa, in particolare della sua capacità di generare flussi di cassa idonei al pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale a scadenza;
 idoneità della struttura dell'impresa e del suo potenziale flusso finanziario, calcolati prendendo a base l'ultimo bilancio approvato;
 idoneità tecnica dell'operazione proposta e dello strumento da attivare in rapporto agli obiettivi d'impresa.
- 6.4 Ciascun Confidi invierà specifica comunicazione al richiedente sull'esito della domanda presentata e, nel caso di esito positivo, provvederà ad inoltrare all'istituto finanziatore la domanda di finanziamento compilata dall'impresa, completa della delibera o di altro idoneo atto dal quale risulti la

concessione della garanzia a valere sul contributo comunale di cui al presente regolamento.

- 6.5 L'ammissione a garanzia da parte del Confidi non vincola l'istituto finanziatore alla concessione del finanziamento e, pertanto, l'effettiva ammissione a garanzia è subordinata all'ammissione a finanziamento e alla sua erogazione.
- 6.6 I Confidi sono tenuti a dare trimestralmente comunicazione al Settore Sviluppo Economico delle domande di finanziamento in favore delle quali è stata ammessa la concessione di garanzia a valere sul contributo comunale.
- 6.7 Il predetto Settore comunale procederà alla pubblicazione degli elenchi delle imprese ammesse a garanzia con il relativo importo con cadenza trimestrale all'Albo Pretorio comunale e sul sito www.comune.corato.ba.it;

Art. 7. Verifiche, controllo e monitoraggio

- 7.1 Dalla data di accoglimento della domanda e per tutto il periodo di concessione della garanzia, il Confidi è tenuto a verificare il rispetto della normativa che regola gli aiuti di cui al presente avviso, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.
- 7.2 Il Confidi dovrà inoltre assicurare le attività di monitoraggio dell'utilizzazione del contributo ricevuto secondo le direttive del Settore Sviluppo Economico.
- 7.3 Il medesimo Settore potrà disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche, anche a campione, che riterrà opportune.
- 7.4 È fatto obbligo all'impresa beneficiaria delle agevolazioni di consentire a funzionari di organismi e/o servizi, comunitari, nazionali, regionali e comunali, preposti alle funzioni di

controllo e di audit, controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle operazioni agevolate.

Art. 8. Cessazione e revoca

- 8.1 L'agevolazione concessa perde ogni suo effetto nel caso di estinzione anticipata del prestito.
- 8.2 La garanzia di credito cessa a partire dalla data in cui si è perfezionata l'estinzione.
- 8.3 La garanzia di credito è revocata quando:
 - a) sono venuti meno i requisiti di ammissibilità e fruizione dell'agevolazione;
 - b) l'agevolazione è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti.
- 8.4 I consorzi fidi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Settore Sviluppo Economico, le cessazioni e le revoche disposte a norma di quanto indicato nei paragrafi 8.1 e 8.3.